

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 1 febbraio 2010, n. 5

Nomina dei responsabili interni dei trattamenti dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (testo unico in materia di protezione dei dati personali).

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di seguito Codice, prevede che all’interno di ogni organizzazione o struttura, pubblica o privata, debbano essere individuate alcune figure soggettive preposte, con compiti e responsabilità differenti, ad attività di tutela dei dati personali trattati in occasione delle attività delle organizzazioni medesime.

La Giunta regionale, con deliberazione 3 giugno 2009, n. 1-11491, ha effettuato un aggiornamento della ricognizione delle figure soggettive privacy all’interno delle strutture della Giunta, anche alla luce delle novità contenute nella recente legge regionale di riorganizzazione 28 luglio 2008, n. 23.

Con la sopra citata deliberazione, la Giunta ha ritenuto la figura di Responsabile del trattamento, di cui agli articoli 4, comma 1 lett. g) e 29 del Codice, vada individuato, all’interno della struttura organizzativa della Giunta regionale, in capo a:

- i soggetti incaricati di una posizione dirigenziale preposta alle strutture organizzative denominate direzioni regionali, ai sensi dell’art. 18 comma 1 lett. a) e 24 della l.r. 23/2008, esclusivamente per i trattamenti di dati personali strettamente connessi, in ossequio al principio di pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità (artt. 3 e

11 del Codice) all’espletamento delle funzioni amministrative di staff di diretta competenza, come individuate dalla rispettive declaratorie di funzioni delle direzioni come da ultimo esplicitate dalla DGR 2.9.2008, n. 2-9520 (e alle funzioni riferite a settori privi della figura di dirigente responsabile), nell’ambito delle competenze loro attribuite dagli artt. 17 e 18 comma 2 della legge regionale n. 23/2008 e dall’art. 7 comma 1 lett. a) del provvedimento organizzativo approvato con DGR 1 agosto 2008, n. 10-9336;

- i soggetti incaricati di una posizione dirigenziale preposta alle strutture organizzative denominate settori, ovvero alle strutture temporanee e di progetto, ai sensi dell’art. 18 comma 1 lett. b) e 24 della l.r. 23/2008, per i trattamenti di dati personali strettamente connessi, in ossequio al principio di pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità (artt. 3 e 11 del Codice) all’espletamento delle funzioni amministrative di competenza, come individuate dalle rispettive declaratorie di funzioni dei settori esplicitate dalle DD.GG.RR. 2.9.2008, n. 2-9520, n. 33-9653, 24.11.2008, n. 4-10108, nell’ambito delle funzioni e competenze loro attribuite dall’art. 17 della l.r. 23/2008 e dall’art. 7 comma 1 lett. b) del provvedimento organizzativo approvato con DGR 1 agosto 2008, n. 10-9336.

Ai sensi dell’art. 29 del Codice la figura competente a nominare i responsabili è il Titolare dei trattamenti, le caratteristiche del quale, come descritte dall’art. 28 del Codice, sono desumibili dalle funzioni e prerogative attribuite dall’Ordinamento al Presidente della Giunta regionale, come considerato dalla Giunta nella citata deliberazione 3.6.2009, n. 1-11491, e quindi spetta alla Presidente della Giunta regionale, vista tale deliberazione, con atto monocratico in qualità di Titolare, procedere alla nomina dei responsabili dei trattamenti di dati personali della Giunta ai sensi dell’art. 29 del Codice.

Dato atto che il presente decreto sarà diffuso presso tutte le Direzioni e Strutture speciali della Giunta regionale, accompagnato da un’apposita circolare esplicativa redatta dalla Struttura regionale competente in materia;

Tutto quanto premesso,

La Presidente della Giunta regionale

Visto l’art. 51 comma 2 lett. d) dello Statuto;

visti gli artt. 28 e 29 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;

vista la DGR 3.6.2009, n. 1-11491;

decreta

1. Di designare, quali responsabili interni dei trattamenti di dati tutelati dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i., tutti i Direttori e i Dirigenti responsabili di Settore della Giunta regionale, nell'ambito delle loro competenze e funzioni come specificato in premessa;
2. Di impartire ai responsabili dei trattamenti, come sopra individuati, le prime istruzioni operative come indicate nel documento allegato al presente decreto;
3. Di incaricare le Strutture regionali competenti di diffondere e di far sottoscrivere per presa visione il contenuto del presente decreto e relativo allegato presso tutti i responsabili interessati, tramite apposita circolare.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 13 del DPGR n. 8/R/2002.

Mercedes Bresso

Allegato